



**Newsletter di aggiornamento
e approfondimento
Novembre 2022**

**Fondazione
Rubes Triva**



Sommario

ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE



FONDAZIONE
RUBES TRIVA
SICUREZZA, LAVORO, AMBIENTE

FESTIVAL Internazionale



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO
OLYMPUS

della Salute e Sicurezza sul Lavoro

CONFERENZA DI PRESENTAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE

[CLICK PER PARTECIPARE](#)

Il benessere organizzativo

BRUXELLES
30 NOVEMBRE 2022
ORE 10.30



FONDAZIONE
RUBES TRIVA
SICUREZZA, LAVORO, AMBIENTE

**FESTIVAL INTERNAZIONALE
DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL
LAVORO**

URBINO 21, 22, 3 GIUGNO 2023

SECONDA EDIZIONE



Festival
Internazionale
della Salute e
Sicurezza
sul Lavoro



FONDAZIONE
RUBES TRIVA
SICUREZZA, LAVORO, AMBIENTE

PARTNER DELLA CAMPAGNA EUROPEA
2020/2022



Ambienti di lavoro
sani e sicuri.
**ALLEGGERIAMO
IL CARICO!**

NEWS E APPROFONDIMENTI**ATTREZZATURE DI LAVORO: DALL'INAIL LE NUOVE ISTRUZIONI SUL PORTALE ASA PER LE VERIFICHE OBBLIGATORIE**

Mario Gallo, *Il Sole 24 Ore*, Estratto da "Sicurezza24", 8 novembre 2022

5**ALLE AZIENDE BENEFICIARE CONTRIBUTO DEL 50% SULLE SPESE SOSTENUTE**

Mauro Pizzin, *Il Sole 24 Ore*, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 7 novembre 2022

8**DODICI MESI PER AGGIORNARE GLI ADDETTI CON FORMAZIONE SCADUTA**

Luigi Caiazza, *Il Sole 24 Ore*, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 2 novembre 2022

10**SUL TAVOLO FINANZIAMENTI PER OLTRE 273 MILIONI**

Antonio Carlo Scacco, *Il Sole 24 Ore*, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 1 novembre 2022

12**IN CRESCITA GLI INFORTUNI IN ITINERE**

Cristina Casadei, *Il Sole 24 Ore*, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 31 ottobre 2022

14**DOPPIA RESPONSABILITÀ**

Luigi Caiazza, *Il Sole 24 Ore*, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 27 ottobre settembre 2022

16**OBBLIGO CONGIUNTO PER TUTTI I DATORI COINVOLTI IN CANTIERE**

Mario Gallo, *Il Sole 24 Ore*, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 26 ottobre 2022

18**DAL 2023 ESTESO IL REGIME ASSICURATIVO ORDINARIO INAIL**

Luca Vichi, *Il Sole 24 Ore*, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 19 ottobre 2022

20**FORMAZIONE SULLA SICUREZZA, BANDO INAIL DA 14 MILIONI**

Mauro Pizzin, *Il Sole 24 Ore*, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 12 ottobre 2022

22**SENTENZE****INFORTUNIO DEL PREPOSTO DI FATTO: IL GAP FORMATIVO AGGRAVA LE RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO**

Mario Gallo, *Il Sole 24 Ore*, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 2 novembre 2022

24**CRONOTACHIGRAFO ALTERATO, IL DATORE RISPONDE ANCHE SUL FRONTE DELLA SICUREZZA**

Luigi Caiazza, *Il Sole 24 Ore*, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 26 ottobre 2022

26

SICUREZZA LAVORO, LA POSIZIONE DI GARANZIA COMPORTA L'OBBLIGO DI ADOTTARE MISURE ANTINFORTUNIO ANCHE CONTRO TUTTI I RISCHI PREVEDIBILI

Paola Rossi, Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 20 ottobre 2022

28

LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL COMPORTO ANCHE SE IL LAVORATORE DICE DI AVER SUBITO INFORTUNI

Giampaolo Piagnerelli, Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 17 ottobre 2022

30

L'ESPERTO RISPONDE

Il Sole 24 ORE - Estratto da "L'Esperto Risponde"

31

RASSEGNA NORMATIVA**32**

Chiusa in redazione il 14 Novembre 2022

news e approfondimenti

Attrezzature di lavoro: dall'Inail le nuove istruzioni sul portale ASA per le verifiche obbligatorie

Mario Gallo, Il Sole 24 Ore, Estratto da "Sicurezza24", 8 novembre 2022

Nella gestione della sicurezza sul lavoro il tema delle verifiche delle attrezzature di lavoro occupa certamente una posizione centrale; infatti, l'art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008, stabilisce che alcune di esse, riportate nell'allegato VII e ritenute comportanti maggiori rischi per i lavoratori, devono essere sottoposte a *verifiche obbligatorie* periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

Invero, sono numerose le attrezzature di lavoro impiegate quotidianamente nelle attività più comuni e assoggettate a questo *regime pubblicistico* (si pensi, ad esempio, agli apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg., i carrelli semoventi a braccio telescopico, alle piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne, etc.) per le quali le modalità di effettuazione delle verifiche sono disciplinate dal Decreto del Ministro del Lavoro e P.S., di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo Economico, dell'11 aprile 2011 a cui si associa anche una copia prassi (*si veda la tabella uno*).

L'applicativo Portale ASA

Si tratta, invero, di una normativa però anche abbastanza complessa - come dimostrano i diversi interventi ministeriali finalizzati a fornire vari chiarimenti sugli aspetti applicativi - a cui si aggiunge ora la Circolare INAIL del 18 ottobre 2022, n. 39, con la quale l'Istituto assicuratore ha diramato una serie d'istruzioni riguardanti il rilascio dell'applicativo denominato "*Portale Albo Soggetti Abilitati*" (Portale ASA).

E' bene precisare che proprio l'INAIL attualmente gestisce la *banca dati informatizzata* nella quale vanno a confluire, con cadenza trimestrale, una serie d'informazioni e di documenti relativi ai controlli sulle citate attrezzature di lavoro e, dal 2012, è attivo il *Portale Soggetti Abilitati* che consente appunto ai *soggetti abilitati* - iscritti nell'elenco di cui al punto 3.7 dell'allegato III del D.I. 11 aprile 2011 - di trasmettere telematicamente il *registro informatizzato* delle verifiche effettuate.

Come precisato, quindi, nella circolare n.39/2022, tale Portale è stato rivisto e dal 21 ottobre 2022 è *on line* il *Portale ASA* che, almeno per il momento, ad esempio, consente l'iscrizione agli albi regionali gestiti da INAIL, con possibilità di monitorare anche in tempo reale l'iter della pratica d'iscrizione, con il controllo della richiesta di abilitazione regionale rispetto alle autorizzazioni nazionali rilasciate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Ovviamente l'applicativo consente l'inserimento delle *verifiche periodiche* effettuate dai soggetti abilitati, dalle Asl e dalle Arpa, ed è presente anche la funzione di consultazione delle verifiche, con il monitoraggio e il controllo, da parte del Ministero del Lavoro e P.S., delle Asl e delle Arpa, delle attività svolte dai soggetti abilitati.

Si osservi che tale strumento, in effetti, è importante anche per i datori di lavoro che hanno il dovere di affidarsi solo a soggetti abilitati per l'effettuazione delle prescritte verifiche.

Le istruzioni per la profilazione, manuale, FAQ e assistenza

Inoltre, va anche precisato che con la circolare in commento sono state diramate anche le istruzioni per la profilazione; infatti, per usufruire del servizio telematico Portale ASA è necessario accedere al portale dell'Istituto attraverso le ordinarie modalità, ossia tramite SPID/CNS/CIE.

E possono accedere all'applicativo ASA:

- i soggetti abilitati, nella persona del legale rappresentante o suo delegato;
- il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- le Asl e le Arpa, nella persona del legale rappresentante o suo delegato.

Come riportato ancora nella circolare nell'area "*Supporto*" sono altresì disponibili per la consultazione le Faq e il manuale; inoltre, per le informazioni sugli *aspetti procedurali* l'utente può rivolgersi al Contact Center dell'INAIL il cui recapito e gli orari di servizio sono stati specificati in detto provvedimento.

Implementazioni: il collegamento con la banca dati CIVA

Da osservare, infine, che successivamente sono previste anche delle implementazioni come il collegamento alla banca dati CIVA (riguardante la certificazione e verifica degli impianti di messa a terra, gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche, gli impianti in luogo con pericolo di esplosione, etc.) per il controllo e il consolidamento delle informazioni trasmesse.

Tabella 1: LA PRINCIPALE DISCIPLINA ATTUATIVA E LA PRASSI SULLE VERIFICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

·Decreto interministeriale 11 aprile 2011 -*Verifiche periodiche attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII del D.Lgs. 81/08*

·Decreto dirigenziale del 23/11/2012» *Tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro"*

·Decreto dirigenziale del 20 gennaio 2015 - *Decimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche*

·Circolare n. 11/2012 del 25/05/2012 - *D.M. 11 aprile 2011 concernente la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i criteri per abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo" - Chiarimenti*

·Circolare n. 23/2012 del 13/08/2012 - *D.M. 11 aprile 2011 concernente la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'ALL. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo - Chiarimenti*

·Circolare n. 9/2013 del 05/03/2013 - *D.M. 11 aprile 2011 concernente la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo - Chiarimenti*

·Circolare n. 18/2013 del 23/05/2013 - *D.M. 11 aprile 2011 concernente la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo - Chiarimenti*

·Circolare n. 31/2013 del 18/07/2013 - *D.M. 11 aprile 2011 concernente la Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo - Chiarimenti*

·Circolare 3 marzo 2015 - *Chiarimenti concernenti il D.I. 11 aprile 2011» ,Disciplina della modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'all. VII del D.lgs 81/2008 e s.m.i., nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art.71, comma 13, del medesimo decreto legislativo"*

news e approfondimenti

Alle aziende beneficiare contributo del 50% sulle spese sostenute

Mauro Pizzin, Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 7 novembre 2022

Due milioni di euro per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo sperimentale sui temi della salute e sicurezza sul lavoro. È la dote messa a disposizione dal bando Bit, pubblicato ieri e promosso dall'Inail assieme al centro di competenza Artes 4.0.

Il bando si rivolge a start up, micro, piccole, medie e grandi imprese, con stabile organizzazione in Italia, che non abbiano impedimenti di alcun genere a contrarre con la pubblica amministrazione. Ciascuna impresa partecipante può presentare una sola proposta progettuale in forma singola o in qualità di capofila di partenariati costituiti da più imprese. È prevista la concessione di agevolazioni sotto forma di contributi alle imprese beneficiarie nella misura del 50% delle spese sostenute, per un importo compreso tra i 100mila e i 140mila euro a progetto.

Come detto, la finalità del bando è incentivare progetti di innovazione, ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzati alla riduzione del fenomeno infortunistico/tecnopatico o che abbiano una riconoscibile capacità di produrre ricadute positive ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori tramite l'utilizzo delle tecnologie Impresa 4.0.

I progetti ammissibili al finanziamento possono essere compresi in tre diverse categorie di aiuti previsti dal Regolamento europeo Gber 651/2014: quelli per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (articolo 25), quelli all'innovazione a favore delle Pmi) e quelli per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione (articolo 29).

Il contributo verrà erogato sulla base di una graduatoria di merito al termine di una procedura di selezione dei progetti suddivisa in una prima fase di verifica di ammissibilità delle domande e in una seconda fase di valutazione tecnico scientifica delle proposte ammesse.

Le domande di partecipazione al bando vanno trasmesse tramite la piattaforma: <https://retecompetencecenter4-0-italia.it/artes/> entro il 16 gennaio 2023.

I progetti devono prevedere un piano di intervento concreto, dettagliato in investimenti, costi e tempi, una esposizione chiara dei benefici che il progetto di innovazione avrà nell'ambito della prevenzione e del contrasto degli infortuni e delle malattie professionali e in generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; un livello di maturità tecnologica compresa nell'intervallo tra Trl 5 e Trl 8; il ricorso alle competenze e alle strumentazioni di Artes 4.0 nella misura non inferiore al 20% delle spese ammissibili a copertura di servizi di ricerca contrattuale, consulenza tecnologica e supporto all'innovazione.

news e approfondimenti

Cantieri modello dove sperimentare nuove soluzioni contro gli infortuni

Luigi Caiazza, Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 2 novembre 2022

Il fenomeno antinfortunistico sui luoghi di lavoro purtroppo non arretra e rivela, anno per anno e mese per mese, numeri sempre elevati dietro ai quali vi sono sempre delle persone.

Se si esaminano i dati statistici forniti dall'Inail riguardanti i primi 8 mesi del dell'anno in corso, si rileva, rispetto all'analogo periodo del 2021, un deciso aumento delle denunce di infortunio, dovuto in parte al Covid-19 e in parte alla crescita degli infortuni "tradizionali". Seppure si riscontri un calo di quelle riferite ai casi mortali, è vero anche che esso è dovuto certamente a un notevole minor peso delle morti da contagio, a cui si contrappone però il contestuale incremento dei decessi per altre cause.

Questo grave fenomeno non è sfuggito al Governo che, molto opportunamente, ha inserito tra gli investimenti del Pnrr e quello previsto dal Piano nazionale complementare (Pnc) un rafforzamento delle politiche di prevenzione e di tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro allo scopo di scongiurare il rischio di incremento del fenomeno infortunistico, mediante la crescita delle capacità di progettazione e sviluppo di soluzioni innovative, tecnologiche, organizzative e regolatorie, a garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori.

È tale l'obiettivo che si è prefissato il protocollo d'intesa sottoscritto il 7 ottobre tra Inail, il gruppo Autostrade per l'Italia (Gruppo Aspi) e le segreterie nazionali trasporti di Cgil, Cisl, Uil, Cisl e Ugl. Il protocollo troverà piena attuazione nella realizzazione, da parte del gruppo Aspi, di opere infrastrutturali strategiche e nei piani di interventi straordinari di manutenzione, la realizzazione di opere e servizi che richiederanno di rafforzare l'impegno in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le modalità di realizzazione del protocollo saranno finalizzate alla promozione della salute e sicurezza dei lavoratori e alla diffusione della cultura della sicurezza, in particolare, nelle aree riferite alla:

- progettazione di programmi di formazione rivolta a tutti i ruoli aziendali e

al personale coinvolto nella realizzazione delle grandi opere infrastrutturali;

- ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche innovative per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro anche sulla base del confronto con le migliori pratiche nazionali e internazionali;
- studio e analisi dei flussi informativi in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali nei comparti di interesse aziendali e nella realizzazione di grandi opere.

La realizzazione delle iniziative avverrà individuando uno o più "cantieri modello" nei quali verranno sperimentate le innovazioni derivanti da un utilizzo intelligente della tecnologia inserendo apposita sensoristica nei cantieri, dispositivi di protezione individuale "intelligenti" e nuove metodologie di formazione, anche attraverso l'utilizzo della tecnica 3D. Il protocollo in questione potrebbe essere un utile corollario al nuovo articolo 37 del testo unico sicurezza sul lavoro, come modificato dall'articolo 13 del DI 146/2021, con specifico riferimento alle novità che, in materia di formazione, interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti. Si tratta di novità subordinate, però, all'adozione entro il 30 giugno 2022, in sede permanente per i rapporti tra Stato e Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, dell'accordo che avrebbe dovuto provvedere all' «accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del TU in materia di formazione».

Tale accordo costituisce, dunque, elemento indispensabile per l'individuazione del nuovo obbligo formativo a carico del datore di lavoro, come dovrebbe essere anche per l'adeguatezza e specificità della formazione dei dirigenti e dei preposti. Poiché l'accordo non è stato ancora adottato, benché i termini siano abbondantemente trascorsi, le novità in materia di formazione introdotte dal DI 146/2021, poste alla base per contrastare in triste fenomeno degli infortuni sul lavoro, non trovano ancora cittadinanza nel nostro ordinamento, per cui su tale argomenti si è fermi all'accordo del 2011.

news e approfondimenti

Sul tavolo finanziamenti per oltre 273 milioni

Antonio Carlo Scacco,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 1 novembre 2022

Dalle ore 10.00 del 28 ottobre è possibile registrarsi al portale per l'invio della domanda Isi 2021. Ne dà notizia l'Inail con un comunicato apparso sul proprio sito. L'Avviso pubblico, approvato con delibera del Cda dell'Istituto nel novembre scorso, mette a disposizione delle imprese oltre 273 milioni di finanziamenti utilizzabili per attività promozionali della sicurezza sul lavoro. Come di consueto le risorse disponibili saranno spalmate in "assi". Rispetto alle edizioni precedenti, quest'anno si registra l'inserimento di un quinto asse destinato esclusivamente alle micro e piccole imprese agricole, anche individuali, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, iscritte nella sezione speciale (imprenditori agricoli, coltivatori diretti, imprese agricole) del registro delle Imprese o all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo. Gli altri assi mantengono le caratteristiche già presenti in passato: Asse 1 (Isi generalista), Asse 2 (Isi Tematica), Asse 3 (Isi amianto) e Asse 4 (Isi Micro e Piccole imprese).

Destinatari dell'iniziativa sono, in linea di massima, le imprese, anche individuali, iscritte alla camera di commercio.

Gli enti del terzo settore possono accedere esclusivamente ai finanziamenti previsti dall'Asse 2. All'interno dei diversi assi, le attività finanziate attengono a progetti di varia natura, purché finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, sono finanziabili progetti d'investimento, adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (Mmc), bonifica da materiali contenenti amianto, progetti adottati da micro e piccole imprese in specifici settori e, infine, progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.

Si noti che è previsto un particolare meccanismo di ottimizzazione delle risorse mediante redistribuzione delle medesime all'interno dei primi quattro assi (a esclusione del quinto), anche in base al numero delle domande presentate. Per gli assi 1, 2, 3 e 4 il finanziamento consiste in un contributo in conto capitale fino al 65% delle spese ammissibili al netto dell'Iva. Per i primi tre assi il progetto è finanziabile entro un range compreso tra 5mila e 130mila euro (per

le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale il limite non si applica). Per il quarto asse il progetto da finanziare deve comportare un contributo compreso tra 2mila e 50mila euro.

Per l'ultimo asse sono previsti contributi in conto capitale in misure differenziate in base ai soggetti presentatori delle istanze. Tutti i finanziamenti indicati sottostanno al regime de minimis (il quinto asse a quello specifico previsto per l'agricoltura).

Modalità di presentazione della domanda

È bene fare attenzione alla circostanza che la procedura di concessione dei finanziamenti è "a sportello", ossia le domande vengono esaminate in base all'ordine cronologico di presentazione. Come anticipato, dalle ore 10:00 del 28 ottobre si entra nel "momento 2" della procedura, ossia è possibile la registrazione sul portale del "partecipante" (ad esempio consulente autorizzato dall'amministratore) e dell'amministratore. In questa fase all'account di posta elettronica indicato sarà attribuito un codice identificativo domanda, che permetterà in seguito l'associazione della domanda da esso identificata con l'account dell'istante. Il vero e proprio click day sarà il 16 novembre prossimo, quando si aprirà la finestra (dalle ore 10:00 alle ore 11:20 dello stesso giorno) entro la quale sarà possibile procedere all'invio della domanda. È consigliabile, quindi, prepararsi fin da subito predisponendo la documentazione necessaria (ma, forse, qualche riflessione sulla opportunità di adottare procedure così rigide e conseguenti tour de force per datori di lavoro e consulenti andrebbe fatta). Si noti che l'inserimento dei dati relativi alla impresa e al progetto dovrà essere effettuata in un apposito modulo informativo del sito web. Per poter inoltrare la domanda occorrerà raggiungere un determinato punteggio in base a specifici parametri. In caso di accoglimento dell'istanza, il progetto deve essere realizzato entro 12 mesi dalla comunicazione di esito positivo della verifica, eventualmente prorogabile per non più di sei mesi su richiesta motivata dell'impresa.

news e approfondimenti

In crescita gli infortuni in itinere

Cristina Casadei,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 31 ottobre 2022

Aumentati sia i decessi, sia gli incidenti in generale

I dati Inail dei primi nove mesi dell'anno restituiscono un quadro in miglioramento sul fronte delle morti sul lavoro, ma in peggioramento se guardiamo ai dati degli infortuni nel loro complesso. La criticità che richiede un'attenzione particolare riguarda le attività in itinere, dove sono in aumento sia i decessi che gli incidenti in generale. Il fattore pandemia, infine, continua ad avere un impatto sui dati, secondo quanto spiega l'istituto: la crescita degli infortuni si deve infatti, in parte, anche all'aumento delle denunce di infortunio da Covid-19.

Venendo ai numeri l'Inail tra gennaio e fine settembre ha registrato 536.002 denunce di infortunio, ossia il 35,2% in più rispetto allo stesso periodo del 2021. Di queste 790 hanno avuto esito mortale. Il dato dei morti sul lavoro è in calo del 13,2% rispetto ai primi nove mesi di un anno fa. Risultano invece in aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 43.933, in crescita dell'8,6%.

Il dato delle morti sul lavoro nei primi nove mesi dell'anno appare in miglioramento. Se nel 2021 era arrivato a 910, quest'anno si è fermato a 790, 120 in meno. Il calo, però, riguarda solo le morti in occasione di lavoro, scese da 731 a 574 per il minor peso delle morti da Covid-19. Aumentano però le morti in itinere, passate da 179 a 216. Il contributo maggiore al miglioramento del dato arriva da Industria e servizi, passate da 767 a 668 denunce, seguite da Conto Stato (da 45 a 25) e Agricoltura (da 98 a 97).

Allargando il ragionamento agli infortuni nel loro complesso, i primi nove mesi dell'anno mostrano un peggioramento rispetto al passato: se quest'anno le denunce sono state 536.002, nel 2021 erano state 396.372. Estendendo il confronto indietro nel tempo, si tratta di un dato in aumento del 46,2% rispetto al 2020 e del 14,4% rispetto al 2019. L'aumento del 2022 ha riguardato sia i casi in occasione di lavoro, che quelli in itinere, dove c'è stato un balzo del 20,5%, da 53.509 a 64.459. In particolare, l'Inail registra un +33,3% nella gestione Industria e servizi (dai 339.466 casi del 2021 ai

452.566 del 2022), un -3,2% in Agricoltura (da 20.297 a 19.651) e un +74,2% nel Conto Stato (da 36.609 a 63.785). Il settore dove gli infortuni sono aumentati di più è la sanità (+132,3%), seguita da trasporto e magazzinaggio (+112,8%). Gli incrementi riguardano quasi tutte le età, con una particolare concentrazione nella classe 40-59 anni.

news e approfondimenti

Doppia responsabilità

Luigi Caiazza,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 27 ottobre 2022

Precisi obblighi a carico del datore di lavoro e del medico competente

La sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro è effettuata, secondo quanto prescritto dall'articolo 41, comma 1, lettera a), del Dlgs 81/2008 (Testo unico salute e sicurezza sul lavoro), dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni della Commissione consultiva permanente, qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

In questi termini si è espresso il ministero del Lavoro con l'interpello 2/2022 formulato dalla Direzione regionale Salute e Politiche sociali della Regione Lazio in merito all'obbligo di sorveglianza sanitaria.

Più nel merito, il quesito era finalizzato a conoscere se tale obbligo sia da collegarsi "rigidamente" all'interno delle previsioni di cui all'articolo 41 del Testo unico, cui consegue che gli obblighi di cui all'articolo 18 sempre del Dlgs 81/2008, a carico del datore, siano connessi esclusivamente con i giudizi di idoneità emessi dal medico competente e delle eventuali prescrizioni/limitazioni in essi contenute. Ovvero, se ai sensi del citato articolo 18, comma 1, lettera c), debba tener conto delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla "loro" salute e sicurezza e capacità di svolgere compiti specifici, garantendo in tal modo una sorveglianza sanitaria programmata dal medico competente in funzione dei rischi globalmente valutati e, di conseguenza, non limitata alla previsione del citato articolo 41.

La nota ministeriale di interpello, pur senza trascurare il contenuto del citato articolo 18 riferito dalla Regione Lazio, correla la sorveglianza sanitaria alla definizione che ne dà l'articolo 2 del Testo unico, che si riporta non soltanto agli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, ma allo stesso citato articolo 18 nella parte in cui coinvolge il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria. Viene altresì richiamato l'articolo 25 del Dlgs 81/2008, il quale, nell'indicare gli obblighi del medico competente, stabilisce

tra l'altro che questo collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, ove prevista.

Proprio in relazione a tale "collaborazione" il medico competente avrà poi la possibilità di adempiere all'obbligo di procedere alla "programmazione della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza e, non da ultimo, all'organizzazione del pronto soccorso. La nota di interpello, riportandosi alle varie e specifiche disposizioni del Testo unico, tra cui quelle richiamate, ove sono individuati precisi obblighi a carico del datore di lavoro e del medico competente in relazione alle rispettive posizioni di garanzia ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, ha espresso il proprio parere secondo il quale la sorveglianza sanitaria, anche in considerazione della complessa e articolata normativa vigente, debba essere ricondotta nell'ambito del citato articolo 41 e non limitatamente ai giudizi di idoneità espressi dal medico competente.

news e approfondimenti

Obbligo congiunto per tutti i datori coinvolti in cantiere

Mario Gallo,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 26 ottobre 2022

Perimetro più ampio determinato dal concetto di «interferenza»

La disciplina della sicurezza negli appalti si presenta molto complessa ma anche alquanto frastagliata e composta da disposizioni che non sempre è facile applicare; indubbiamente, il Dlgs 81/2008, è stato un autentico punto di svolta in quanto ha conferito alla materia una maggiore organicità, tuttavia ancora oggi si rilevano alcuni profili critici.

Tra questi spicca, ad esempio, il rapporto tra la disciplina generale sulla sicurezza negli appalti, contenuta nell'articolo 26, e quella dettata specificamente per i cantieri temporanei e mobili nel titolo IV dello stesso decreto.

In merito la Corte di cassazione in passato ha già espresso alcuni orientamenti, a quali si aggiungono ora quelli contenuti nella recente sentenza 12 ottobre 2022, n.38357, che focalizza gli obblighi di cooperazione e di coordinamento.

La vicenda

Il caso affrontato riguarda un cantiere nel milanese dove, a seguito di un controllo effettuato nel 2019, gli ispettori avevano contestato all'amministratore - datore di lavoro di una ditta subappaltatrice il reato di cui agli articoli 146 e 159 del Dlgs 81/2008, in quanto non risultavano applicate diverse misure di sicurezza (ad esempio, non circondava da normale parapetto e da tavola fermapiè le aperture lasciate nei solai e nelle piattaforme di lavoro).

Il rischio concreto, quindi, è che durante i lavori in quota potesse determinarsi una caduta dall'alto dei lavoratori; il Tribunale di Milano nel 2021 aveva riconosciuto la responsabilità dell'amministratore, condannandolo alla pena dell'ammenda di mille euro.

Questi, aveva così proposto ricorso per cassazione censurando l'operato dei giudici di merito sotto diversi profili; in particolare, ha lamentato la violazione

di legge facendo rilevare che il Dlgs 81/2008 disciplina in maniera dettagliata i diversi ruoli e le numerose fattispecie e che non è possibile attribuire una responsabilità congiunta a tutti i datori di lavoro coinvolti a diverso titolo nel cantiere, al di là dei diversi ruoli nella realizzazione dell'opera.

Infatti, nel ricorso ha fatto anche osservare che la propria impresa era stata incaricata solo di montare un impianto di riscaldamento, che non comportava opere murarie, e, quindi, non poteva essere considerata tenuta al rispetto della normativa generale sulla prevenzione degli infortuni del lavoro per quanto riguarda il cantiere: delle carenze doveva essere ritenuta responsabile l'impresa che gestiva l'appalto generale delle opere, ciò anche in forza della previsione contenuta nell'articolo 95 del Dlgs 81/2008.

Contatto rischioso e obblighi di cooperazione e di coordinamento

La Cassazione ha ritenuto, tuttavia, infondato il ricorso precisando che sono da ritenersi applicabili i principi generali del già citato articolo 26 del Dlgs 81/2008; in particolare, viene fatto osservare che il comma 2 stabilisce che i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, sono tenuti a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'opera complessiva. E, ai fini dell'operatività di questi obblighi di coordinamento e cooperazione, il concetto di interferenza è dato dal «... contatto rischioso tra il personale di imprese diverse operanti nello stesso contesto aziendale e pertanto occorre aver riguardo alla concreta interferenza tra le diverse organizzazioni, che può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori...»; non assume rilievo, invece, la mera qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro, vale a dire contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione.

Nel caso di specie il datore di lavoro era presente in cantiere con il suo personale per montare l'impianto, peraltro nemmeno in piena autonomia; pertanto, in forza dell'articolo 26 del Dlgs 81/2008, avrebbe dovuto cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi incidenti sull'attività lavorativa dei propri lavoratori cosa che, invece, non era avvenuta.

news e approfondimenti

Dal 2023 esteso il regime assicurativo ordinario Inail

Luca Vichi,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 19 ottobre 2022

Con decreto del ministero del Lavoro del 6 settembre 2022 è stata data attuazione alla delibera Inail 157 del 26 luglio 2022 che ha stabilito la revisione del premio Inail per l'anno 2023 in alcuni settori di attività.

Il regime assicurativo ordinario

A decorrere dal 1° gennaio 2023 è assoggettata al regime assicurativo ordinario l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle seguenti categorie di lavoratori:

- facchini riuniti in cooperative addetti a lavori di carico e scarico di merci e materiali, compresi i lavori di facchinaggio nei porti e a bordo di navi;
- barrocciai, vetturini e ippotrasportatori soci di cooperative addetti a lavori di trasporto mediante trazione animale o someggio;
- pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (legge 250/1958), soci di cooperative di pesca che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa;
- persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive tutelate in base al titolo I del Dpr 1124/1965.

Vengono applicate le voci di tariffa corrispondenti alle lavorazioni esercitate previste nella tariffa ordinaria dipendenti, indicata dal decreto ministeriale 27 febbraio 2019.

Invece per i componenti del nucleo artigiano che svolgono l'attività di frangitura delle olive con carattere di stagionalità, l'assicurazione avviene con il premio ordinario, calcolato applicando alla retribuzione minima giornaliera, moltiplicata per il numero delle giornate lavorate, il tasso della corrispondente voce di tariffa dell'artigianato.

Per i pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa per proprio conto, senza essere associati in cooperative, è stabilito in 38,84 euro a

persona, per mese o frazione di mese, il premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Il premio speciale unitario per l'assicurazione degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni, è stabilito nella misura pari a 59,78 euro l'anno per ogni allievo.

Conferma della misura del premio speciale

Con decorrenza 1° gennaio 2023 sono confermate le misure dei seguenti premi speciali unitari:

- assicurazione dei soggetti impegnati in attività di volontariato a fini di utilità sociale e in lavori di pubblica utilità con oneri assicurativi a carico del fondo individuato dall'articolo 1, comma 312, della legge 208/2015 e dell'articolo 2, comma 2, del Dlgs 124/2018;
- l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei progetti utili alla collettività come da decreto ministeriale 14 gennaio 2020.

news e approfondimenti

Formazione sulla sicurezza, bando Inail da 14 milioni

Mauro Pizzin,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 12 ottobre 2022

Richieste sia in forma singola, sia in aggregazione per interventi con importo compreso tra 20mila e 140mila euro

Sfiora i 14 milioni la dote messa a disposizione dall'Inail con il nuovo bando che finanzierà interventi formativi e aggiornamenti tematici destinati ai lavoratori, ai loro rappresentanti per la sicurezza a livello aziendale, territoriale (o di sito produttivo), e ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione. L'estratto dell'avviso pubblico di finanziamento è stato pubblicato il 12 ottobre in Gazzetta ufficiale e sul sito dell'Istituto.

«L'iniziativa – ha sottolineato il presidente dell'Inail, Franco Bettoni – si pone come obiettivo quello di favorire un'efficace diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro. La formazione costituisce, infatti, un elemento essenziale per orientare i nostri comportamenti nella direzione giusta e per incoraggiare quel cambiamento culturale necessario affinché la prevenzione sia considerata un'opportunità preziosa di sviluppo, crescita, competitività, produttività, tutela della salute e benessere organizzativo».

Dalla costruzione e promozione delle relazioni con tutti i soggetti interni ed esterni all'organizzazione alle tecniche di gestione dell'errore umano, il catalogo degli interventi formativi finanziabili dall'avviso pubblico comprende otto ambiti, alcuni relativi a figure specifiche, altri di contenuto trasversale e rivolti a tutti i destinatari, e definisce standard formativi in termini di obiettivi, contenuti e durata, allo scopo di assicurare la qualità delle proposte e la coerenza tra obiettivi e modalità di realizzazione degli interventi.

Tra i temi oggetto della formazione rientrano lo studio delle problematiche degli ambienti di lavoro e delle situazioni lavorative (analisi di processo, degli infortuni e dei quasi incidenti), la raccolta, elaborazione e registrazione di informazioni relative a tutti i rischi, a scopo valutativo e ambientale, la formulazione di proposte e la partecipazione alle attività di pianificazione e gestione della salute e sicurezza del lavoro in azienda, la conoscenza e gestione dei dispositivi di nuova generazione e delle tecnologie digitali

abilitanti, la riorganizzazione dei processi produttivi legata alla trasformazione digitale, l'analisi di stress, mobbing, violenze e molestie sul luogo di lavoro e le strategie per prevenirli.

I finanziamenti potranno essere richiesti esclusivamente in via telematica da soggetti formatori già accreditati nella Regione in cui svolgeranno il progetto, organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, quali articolazioni a livello territoriale di quelle già rappresentate a livello nazionale nell'ambito della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, organismi paritetici e, limitatamente ai propri iscritti, ordini e collegi professionali. Le domande sia in forma singola, sia in aggregazione, dovranno riguardare interventi formativi con importo complessivo compreso tra un minimo di 20mila e un massimo di 140mila euro. A ogni progetto ammesso sarà riconosciuto un contributo finanziario, variabile in funzione del numero dei partecipanti e delle ore di formazione erogate, di importo orario predeterminato. In caso di iniziative realizzate con modalità in presenza l'importo sarà pari a 20 euro all'ora per partecipante, importo che scenderà a 15 euro in caso di iniziative realizzate in modalità remota.

Dopo la fase di registrazione dei proponenti, i fondi Inail saranno assegnati fino a esaurimento delle risorse finanziarie disponibili con procedura telematica a sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le attività formative dovranno concludersi entro un anno dalla data del provvedimento di concessione del finanziamento.

sentenze

Infortunio del preposto di fatto: il gap formativo aggrava le responsabilità del datore di lavoro

Mario Gallo,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 2 novembre 2022

La recente miniriforma, operata dal DI 146/2021, ha introdotto importanti modifiche al testo unico della sicurezza sul lavoro, tra cui spiccano, in particolare, quelle riguardanti la fondamentale figura del preposto, sia in ordine ai suoi doveri d'intervento e di reporting (articolo 19), sia per quanto riguarda la formazione (articolo 37).

Proprio in relazione a quest'ultimo profilo, la Cassazione (quarta sezione, sentenza 39489/2022 del 19 ottobre), ha espresso alcuni orientamenti di rilievo. Il caso affrontato riguarda l'infortunio di un capo squadra, accaduto durante i lavori per la realizzazione di nuove linee per la distribuzione esterna dell'acqua riscaldata all'interno di uno stabilimento.

Per compiere l'operazione di posa in opera dei moduli metallici, l'infortunato, anziché servirsi per il loro posizionamento di una gru, come previsto nel "Pos aziendale", aveva impiegato un muletto, macchinario inadatto allo scopo; durante il lavoro, il capo squadra non era riuscito a reggere la fiancata di uno dei moduli del peso di circa 3,5 quintali, finendo per essere colpito dalla stessa e riportando lesioni dalle quali era derivata, a distanza di circa due mesi, la morte.

La Corte d'appello di Napoli aveva ritenuto responsabile il datore di lavoro del reato di omicidio colposo, con violazione delle norme antinfortunistiche (articolo 589 del Codice penale), addebitandogli, tra l'altro, di non aver formato il lavoratore.

Il datore ha proposto ricorso per cassazione, censurando l'operato dei giudici di merito sotto vari profili, lamentando in particolare la violazione di legge in ordine alla valutazione del comportamento esorbitante, eccentrico e eccezionale dell'infortunato, che la difesa ha ritenuto tale da interrompere il nesso causale tra la condotta addebitata e l'evento.

Preposto di fatto non formato correttamente

La Cassazione ha rigettato il ricorso, facendo rilevare che era stata accertata la mancanza di una formazione del dipendente e la sua irrilevante esperienza maturata sul campo: in particolare, era emerso che il caposquadra e preposto di fatto non era mai stato formato per tali attività. Il suo bagaglio professionale vantava anche una Soa che ne certificava la partecipazione a lavori pubblici e, tuttavia, i giudici territoriali hanno ritenuto che tale condizione non esentasse il datore dagli obblighi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro previsti dall'articolo 37 del Dlgs 81/2008.

Il capo squadra, quindi, aveva agito nell'ambito delle funzioni assegnategli e del segmento di lavorazione attribuitogli, in assenza di adeguata e specifica formazione che avrebbe potuto scoraggiare l'impiego del mezzo non idoneo. Pertanto, la Corte di cassazione ha condiviso le conclusioni sulla violazione dell'articolo 37 del Dlgs 81/2008 dei giudici di merito, secondo i quali il dipendente «nella qualità di preposto, soggetto al quale è anche destinata l'attività contemplata nella norma citata, avrebbe dovuto ricevere una formazione non limitata all'impiego della gru, ma indirizzata anche alla conoscenza dei fattori di rischio connessi alla lavorazione assegnatagli e, quindi, estesa anche alle ragioni per le quali la gru era il macchinario da utilizzarsi, come tale insostituibile per la sua esecuzione».

Profilo professionale ed esperienza della vittima

Da osservare, infine, che il datore di lavoro si era difeso anche sostenendo che, comunque, il gap formativo non si era verificato, considerato il profilo professionale e l'esperienza della vittima, maturata sul campo.

Ma i giudici non hanno condiviso nemmeno questa tesi difensiva, facendo rilevare che secondo consolidati principi affermati dalla stessa Cassazione «in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l'attività di formazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro, non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro».

Inoltre, «l'apprendimento insorgente dal fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e della prassi di lavoro non s'identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione prevista dalla legge» (in tal senso Cassazione sezione 4, 21242/2014).

sentenze

Cronotachigrafo alterato, il datore risponde anche sul fronte della sicurezza

Luigi Caiazza,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 26 ottobre 2022

Applicabile l'articolo 437 del Codice penale, che prevede la reclusione da sei mesi a cinque anni

L'alterazione di un apparecchio cronotachigrafo è da ritenersi come "rimozione" di apparecchio avente finalità di prevenzione degli infortuni. In tal caso il datore di lavoro risponde del reato previsto e punito dall'articolo 437 del codice penale, il quale sanziona con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuova o li danneggia.

Tale è il principio in base al quale la Corte di cassazione (Prima sezione penale) con la recente sentenza 40187/2022 ha riconosciuto la responsabilità penale del datore di lavoro per avere utilizzato specifici accorgimenti volti a impedire il corretto funzionamento del disco cronotachigrafo di bordo del mezzo di trasporto, impedendo la registrazione della velocità dei veicoli, dei tempi di guida e di sosta.

L'iniziativa del datore di lavoro consentiva così ai dipendenti la guida, nella fattispecie, di autoarticolati per un numero di ore superiore a quello previsto dalla legge, determinando, di conseguenza, una incidenza della condotta sui periodi di riposo dei conducenti dei veicoli e un maggior rischio di causare incidenti a danno della propria incolumità e della sicurezza pubblica. La materia, collegata all'articolo 174 del codice della strada, è disciplinata dal Regolamento CE 561/2006 che determina i tempi di guida dei mezzi di trasporto di persone e di cose e i relativi sistemi di controllo. Nel caso in esame l'azione giudiziaria è stata intrapresa da 14 autisti, costituitisi parte civile, i quali hanno denunciato la condotta del datore di lavoro, che aveva utilizzato specifici accorgimenti per compromettere il corretto funzionamento del disco cronotachigrafo di bordo, così impedendo la registrazione della velocità dei veicoli, dei tempi di guida e sosta. Tali iniziative datoriali consistevano nel posizionamento di magneti sul sensore di movimento che trasmette i dati dell'apparecchiatura analogica, inibendo in tal modo la trasmissione dei dati veritieri al tachigrafo, apparecchio per sua natura destinato alla prevenzione di infortuni sul lavoro.

La Corte di legittimità ha ritenuto la fattispecie in esame, sotto il profilo della violazione della norma incriminatrice di cui al citato articolo 437 del codice penale, sia stata puntualmente accertata nella sua sussistenza concreta all'esito di entrambi i giudizi di merito, sia in relazione al fatto in sé, con l'alterazione o danneggiamento del cronotachigrafo imposta ai dipendenti, sia a quello dell'omesso controllo circa il regolare funzionamento di impianti diretti a prevenire infortuni sul lavoro, aggiungendo, a fortiori, che la punibilità deriva dalla semplice rimozione e prescinde, per stare al caso in esame, dal fatto che il soggetto agente circoli o meno su strada con il mezzo di trasporto. Tuttavia, fermo restando quanto sopra, la Cassazione rilevava che i fatti di causa erano riferiti fino alla data del 29 aprile 2013 e atteso che il termine massimo per procedere era spirato il 29 aprile 2021, non poteva che dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

sentenze

Sicurezza lavoro, la posizione di garanzia comporta l'obbligo di adottare misure antinfortuniste anche contro tutti i rischi prevedibili

Paola Rossi,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 20 ottobre 2022

È eccentrico e non determina la responsabilità penale del datore solo l'evento che esuli dal possibile comportamento colpevole del lavoratore

Il datore di lavoro per essere esente da responsabilità penale, per l'infortunio occorso a un proprio lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni, deve dimostrare di avere approntato anche le misure di sicurezza contro il rischio derivante da una condotta imprudente e negligente del dipendente affinché tale rischio sia da considerarsi eccentrico e quindi totalmente al di fuori del perimetro di qualsiasi profilo di colpa del garante-datore di lavoro. Infatti, al fine di poter addossare totalmente al comportamento imprevedibile del dipendente il nesso causale dell'evento dannoso, è necessario che le cautele approntate da chi riveste una posizione di garanzia vadano al di là dei comportamenti prevedibili e necessari allo svolgimento dei compiti assegnati. Ma nella prevedibilità rientra - come fa notare la sentenza n. 39616/2022 della Cassazione penale - anche l'imprudenza, la negligenza e l'imperizia del dipendente.

La "prevedibile" colpa del lavoratore

La negligenza, l'imperizia e l'imprudenza del lavoratore non sono eventi imprevedibili e quindi chi riveste la posizione di garanzia della sicurezza nello svolgimento dell'attività lavorativa deve dimostrare di avere adottato le dovute cautele per fronteggiare anche il rischio derivante da tali condotte.

In linea di principio, infatti, afferma la Cassazione penale che il danno subito dal lavoratore all'interno dell'area di rischio di lavoro non può interamente essere connesso al suo comportamento per quanto "colpevole", a meno che si dimostri che esso sia stato eccezionale, esorbitante e abnorme rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute.

Solo da tale dimostrazione il rischio non previsto dalle misure di sicurezza, che il garante è tenuto ad adottare, è configurabile come eccentrico e in quanto tale destinato a spezzare il nesso causale tra la condotta del datore e quella del lavoratore da cui si è originato l'evento dannoso.

Il rischio eccentrico

Circostanza - quella dell'eccentricità - che ha rilevanza non solo se la condotta colposa del lavoratore è agita al di fuori delle mansioni affidate, ma anche per quelle che vi rientrano: rileva, quindi, in termini di esenzione della posizione di garanzia il comportamento radicalmente e ontologicamente lontano dalle ipotizzabili condotte imprudenti del lavoratore che sono invece - proprio perché ipotizzabili - prevedibili.

L'incidente occorso al lavoratore deve però riconnettersi alle carenze antinfortunistiche che vengano accertate in un dato ambiente di lavoro.

La vicenda

Nel caso specifico pur riscontrate le carenze in materia antinfortunistica da parte del datore di lavoro non si può ritenere che il lavoratore perito nell'incendio dell'azienda agricola per salvare i pulcini al di fuori dell'orario di lavoro fosse morto nello svolgimento del proprio lavoro e a causa della mancata predisposizione di misure di tutela. In quanto a fronte del divampare delle fiamme le forze dell'ordine avevano intimato a chiunque presente di allontanarsi dal pericolo. Così come aveva fatto lo stesso datore di lavoro: la cui assenza dalla scena esclude che abbia esercitato una qualsivoglia pressione sul dipendente affinché salvasse il salvabile.

sentenze

Legittimo il licenziamento per superamento del comportamento anche se il lavoratore dice di aver subito infortuni

Giampaolo Piagnerelli,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 17 ottobre 2022

Nel caso di specie il prestatore ha rilevato di aver subito un infortunio e di poter interrompere così il comportamento. Peccato che tale tesi è stata supportata solo in fase di legittimità

Una volta che i giudici di merito hanno stabilito che è legittimo il licenziamento del dipendente per comportamento, il prestatore non può provare a "smontare" in Cassazione (sentenza n. 30409/22) la tesi, accampando di aver subito un infortunio sul lavoro così da interrompere il periodo di malattia.

I fatti

Nella vicenda la Corte d'appello di Bologna ha ritenuto legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per avvenuto superamento del periodo di comportamento. Il ricorrente – dalla sua – ha eccepito (tardivamente) che aveva reperito la documentazione esistente presso l'Inps e l'Inail, dalla quale era possibile evincere che numerose assenze erano state calcolate dagli enti preposti per infortunio e malattia. Inoltre, dalla stessa documentazione era emersa anche una difformità tra l'imputazione delle assenze nelle buste paga e quelle risultanti presso gli enti previdenziali. Questa documentazione, tuttavia, è stata prodotta dopo il verdetto dei giudici di merito e, quindi, la Cassazione, non potendo entrare nel merito della questione, si è limitata a esaminare l'iter logico seguito dai giudici di appello.

Il verdetto di legittimità

I Supremi giudici, così, hanno chiarito che doveva essere confermata la decisione di merito che, nel valutare le assenze del lavoratore, aveva escluso che le stesse fossero in parte riferibili a infortuni sul lavoro e dunque non computabili a infortuni sul lavoro e non compatibili nel periodo di comportamento. Il prestatore in definitiva è stato intempestivo a produrre la documentazione a suo favore solo in una fase successiva a quella di merito.

L'esperto risponde

■ **L'indennità da applicare per la malattia dell'apprendista**

Josef Tschoell, Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 10 ottobre 2022

LA DOMANDA

Un artigiano (biscottificio) ha una dipendente con contratto di apprendistato e applica il contratto alimentari artigianato. In caso di malattia, l'INPS è tenuta a corrispondere l'indennità di malattia o questa è solo a carico del datore di lavoro?

LA RISPOSTA

L'articolo 42, comma 6, Dlgs. n. 81/2015 prevede che per gli apprendisti trovano applicazione le norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria e, tra l'altro, anche quella contro le malattie. Anche per l'apprendistato trova applicazione l'ordinaria disciplina sulla malattia prevista per le altre categorie di lavoratori. Dunque, nel caso dell'inquadramento del datore di lavoro ai fini previdenziali, l'Inps dovrà corrispondere l'indennità di malattia qualora la qualifica da conseguire mediante il contratto di apprendistato è riferita alla categoria degli operai. Diversamente, se la qualifica è riferibile a quelle impiegatizie, l'integrazione è a carico del datore di lavoro secondo la disciplina della contrattazione collettiva.

(G.U. 10 novembre 2022, n. 263)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 2022, n. 148

Regolamento recante modifiche al regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435. (22G00156)

(G.U. 10 ottobre 2022 n. 237)

**ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
COMUNICATO**

Avviso pubblico di finanziamento di interventi formativi e aggiornamenti tematici a contenuto prevenzionale. (22A05610)

(G.U. 12 ottobre 2022 n. 239)

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 luglio 2022

Modalita' di trasmissione al Ministero della salute degli esiti dei controlli delle autorità competenti e dei Corpi di polizia che effettuano i controlli ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, comma 2, del regolamento (UE) 2017/625 nell'ambito del Piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP). (22A05768)

(G.U. 14 ottobre 2022 n. 241)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 5 ottobre 2022

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 9 agosto 2022 nel territorio del Comune di Monteforte Irpino, in Provincia di Avellino. (Ordinanza n. 928).

(22A05786) Pag. 21

(G.U. 14 ottobre 2022 n. 241)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 settembre 2022

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

(22A05819)

(G.U. 15 ottobre 2022 n. 242)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 settembre 2022

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 9 agosto 2022 nel territorio del Comune di Monteforte Irpino, in Provincia di Avellino. (22A05820)
(G.U. 15 ottobre 2022 n. 242)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 6 ottobre 2022

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella terza decade del mese di luglio 2022 nel territorio dei Comuni di Braone, Ceto e Niardo, in Provincia di Brescia. (Ordinanza n. 929). (22A05829)
(G.U. 15 ottobre 2022 n. 242)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI COMUNICATO

Criteri e modalita' per le autorizzazioni alle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) (22A05801)
(G.U. 15 ottobre 2022 n. 242)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 ottobre 2022

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 17 al 19 agosto 2022 nel territorio delle Province di Ferrara, di Modena e di Parma. (22A05876)
(G.U. 18 ottobre 2022 n. 244)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 12 ottobre 2022

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino. (Ordinanza n. 930). (22A05907)
(G.U. 18 ottobre 2022 n. 244)

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA DECRETO 27 settembre 2022, n. 152

Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (22G00163)

(G.U. 20 ottobre 2022 n. 246)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 13 ottobre 2022

Ordinanza di protezione civile per favorire il superamento della situazione di criticità determinatasi in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed altre disposizioni di protezione civile, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022. Misure in favore del Ministero della salute. (Ordinanza n. 931). (22A05949)

(G.U. 20 ottobre 2022 n. 246)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 13 ottobre 2022

Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive, ai sensi dell'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020. (Ordinanza n. 932). (22A06023)

(G.U. 22 ottobre 2022 n. 248)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 14 ottobre 2022

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino. (Ordinanza n. 935). (22A06024)

(G.U. 22 ottobre 2022 n. 248)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 24 giugno 2022

Approvazione dell'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3 Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici del PNRR. (Ordinanza n. 2). (22A06025)

(G.U. 24 ottobre 2022 n. 249)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 4 agosto 2022

Avvio procedura per la Valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, recepita con decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la «Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente» e adozione della proposta del «Piano dei rifiuti Roma Capitale». (Ordinanza n. 3). (22A06026)

(G.U. 24 ottobre 2022 n. 249)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 12 agosto 2022

Autorizzazione all'attività di trasferimento di rifiuti urbani indifferenziati presso gli stabilimenti AMA di Ponte Malnome - via Benedetto Luigi Montel 61/63, Roma e di Acilia (RM) viale dei Romagnoli 1167. Proroga delle misure adottate con ordinanza del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica n. 1 del 16 giugno 2022. (Ordinanza n. 4). (22A06027)

(G.U. 24 ottobre 2022 n. 249)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 12 settembre 2022

Operazioni di rimozione, avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti, combustibili e non, presenti sull'area di «Parco di Centocelle - viale Palmiro Togliatti» interessata dall'incendio del 9 luglio 2022, a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica. (Ordinanza n. 5). (22A06028)

(G.U. 24 ottobre 2022 n. 249)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 20 ottobre 2022

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. (Ordinanza n. 937). (22A06124)

(G.U. 28 ottobre 2022 n. 253)

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 agosto 2022

Determinazione dei criteri sulla base dei quali individuare gli istituti zooprofilattici sperimentali, gli enti pubblici di ricerca e le università cui destinare i fondi previsti all'articolo 41, comma 2, lettera c-bis), punto 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26. (22A06131)

(G.U. 29 ottobre 2022 n. 254)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 ottobre 2022

Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 16 settembre 2022, al territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022. (22A06151)

(G.U. 31 ottobre 2022 n. 255)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 31 ottobre 2022

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. (22A06277)

(G.U. 31 ottobre 2022 n. 255)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 21 ottobre 2022

Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire il superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle Province di Brescia, di Lecco e di Sondrio, nei giorni 11 e 12 giugno 2019 e nei giorni dal 25 luglio al 12 agosto 2019. Proroga contabilità speciale n. 6157. (Ordinanza n. 938). (22A06214)

(G.U. 31 ottobre 2022 n. 255)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

DECRETO 13 settembre 2022

Misura per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (22A06228) Pag. 16

(G.U. 3 novembre 2022 n. 257)

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

Seconda assegnazione, per scorrimento graduatoria, del contributo agli enti locali a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, annualità 2022, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. (22A06334)

(G.U. 5 novembre 2022 n. 259)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 13 ottobre 2022

Ordinanza di protezione civile finalizzata a consentire il progressivo rientro in ordinario delle misure di contrasto alla pandemia da COVID-19 regolate con ordinanze di protezione civile in ambito organizzativo, operativo e logistico durante la vigenza dello stato di emergenza. Prosecuzione fino al 31 dicembre 2022 delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022. Regione Abruzzo. (Ordinanza n. 933). (22A06339)

(G.U. 7 novembre 2022 n. 260)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 13 ottobre 2022

Ordinanza di protezione civile finalizzata a consentire il progressivo rientro in ordinario delle misure di contrasto alla pandemia da COVID-19 regolate con ordinanze di protezione civile in ambito organizzativo, operativo e logistico durante la vigenza dello stato di emergenza. Prosecuzione fino al 31 dicembre 2022 delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022. Regione Basilicata. (Ordinanza n. 934). (22A06340)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 20 ottobre 2022

Ordinanza di protezione civile finalizzata a consentire il progressivo rientro in ordinario delle misure di contrasto alla pandemia da COVID-19 regolate con ordinanze di protezione civile in ambito organizzativo, operativo e logistico

durante la vigenza dello stato di emergenza. Prosecuzione fino al 31 dicembre 2022 delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022. Regione Calabria. (Ordinanza n. 936). (22A06338)
(G.U. 7 novembre 2022 n. 260)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 31 ottobre 2022

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 17 al 19 agosto 2022, nel territorio delle Province di Ferrara, di Modena e di Parma. (Ordinanza n. 940). (22A06331)
(G.U. 7 novembre 2022 n. 260)



Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale per Fondazione Rubes Triva

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Viale Sarca 223 - 20126 Milano

Redazione: 24 ORE Professionale

© 2022 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.